



CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

Maria Grazia d'ERRICO	presidente
Gianfranco PLACENTINO	consigliere
Marco Giacomo FERRUCCI	consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 162/2016 R.G., avente ad oggetto: **impugnativa di lodo arbitrale**;

TRA

Luca VIGNOLA (c.f. VGNLCU62H26L781D), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Mauro Mocchegiani - pec mauro.mocchegiani@pec-ordineavvocatiancona.it;

ATTORE

CONTRO

HGM s.r.l. (c.f. e p.i.v.a. 01544970708), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Domenico Fiorda - pec avv.domenicofiorda@puntopec.it;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore ha concluso riportandosi integralmente agli atti difensivi, quindi (atto di citazione):

previa sospensione dell'esecutività del lodo impugnato, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 830, ult. comma c.p.c., dichiarare la nullità del lodo impugnato ex artt. 101 e 102 c.p.c. o, comunque, per violazione del contraddittorio.

Il procuratore della società convenuta ha concluso riportandosi ai propri



scritti difensivi, quindi (comparsa di risposta):

- *dichiarare l'impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 30 Luglio 2015, dal collegio arbitrale costituito dall'avv. M. Coromano, avv. G. Pescolla e dott. G. Graziano, inammissibile per le ragioni riportate ai punti 1 e 2 della presente comparsa di risposta;*
- *nel merito, qualora l'impugnazione non venga dichiarata inammissibile, disattesa ogni contraria richiesta, deduzione e produzione, confermare le statuizioni del lodo arbitrale e, quindi, riconoscere la responsabilità del sig. Vignola Luca, quale amministratore unico della società HPL s.r.l., e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 312.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;*
- *in ogni caso condannare parte avversa al pagamento delle spese processuali di questo giudizio, anche sotto il profilo del novellato art. 96 c.p.c.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Luca Vignola, con atto di citazione notificato il 21.3.2016, ha impugnato per nullità il lodo pronunciato il 30.7.2015 nel giudizio arbitrale promosso nei suoi confronti dalla HGM s.r.l., con il quale: 1) è stata accertata la responsabilità del Vignola, quale liquidatore della HPL s.r.l., ai sensi dell'art. 2476 c.c., per aver violato i doveri ad esso imposti dalla legge e dallo statuto; 2) il Vignola è stato condannato al pagamento della somma di € 312.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito da HPL s.r.l., salvi i canoni già eventualmente riscossi e con maggiorazione di interessi legali.

Si è costituita in giudizio la HGM e ha concluso chiedendo la pronuncia di inammissibilità dell'appello e, nel merito, la conferma delle statuizioni adottate dal collegio arbitrale.

Rigettata, con ordinanza del 29.6.2016, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo impugnato, all'udienza dell'11.7.2018 le parti hanno precisato le conclusioni e la decisione della causa è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. Con unico motivo di impugnazione Luca Vignola deduce la nullità del lodo arbitrale per inosservanza del contraddittorio nella procedura di arbitrato, evidenziando che nell'azione di responsabilità promossa dal socio è litisconsorte necessaria la società, che doveva quindi essere chiamata in causa, previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

La mancata partecipazione al giudizio arbitrale del litisconsorte necessario comporta, ai sensi degli artt. 101 e 102 c.p.c., la nullità insanabile del giudizio.

L'impugnativa del Vignola è contrastata dalla HGM sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) tra i vizi *in procedendo* richiamati dall'art. 829 comma 1 c.p.c. non è contemplata la violazione dall'art. 102 c.p.c.; 2) l'art. 829 comma 2 c.p.c. preclude l'impugnazione del lodo quando le eccezioni relative alla violazione delle regole procedurali non siano state sollevate nella prima



udienza o difesa utile; 3) nell'azione di responsabilità ex art. 2476 comma 3 c.c. promossa dal singolo socio nei confronti dell'amministratore la società non è litisconsorte necessaria; 4) il Vignola difetta di interesse a far valere la pretermissione dal giudizio arbitrale della società, che, se litisconsorte necessaria, può far valere le sue ragioni mediante opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 comma 1 c.p.c.; 5) non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio in merito alla posizione del Vignola; 6) ove ritenuta la nullità del lodo, la corte d'appello, dovendo comunque pronunciare nel merito ex art. 830 comma 2 c.p.c., dovrebbe comunque riconoscere la sussistenza della *mala gestio* da parte dell'amministratore, in relazione all'affitto di ramo d'azienda dallo stesso stipulato il 30.11.2000, in qualità di amministratore della HPL, con la Distribuzione Marche s.r.l. unipersonale, di cui il Vignola è unico titolare, e quindi confermare il riconoscimento della sua responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni.

3. Preliminare alla disamina dell'unico motivo di impugnazione del lodo è l'individuazione della disciplina applicabile all'arbitrato in oggetto, sulla quale vi è contrasto tra le parti; sostiene, infatti, l'attore che al procedimento di arbitrato, al lodo e alla presente impugnativa non sarebbero applicabili le norme modificate e introdotte dal d. lgs. 2.2.2006, n. 40, dal momento che la clausola compromissoria, contenuta nell'art. 23 dell'atto costitutivo della HPL s.r.l. (società costituita il 9.11.2004, con iscrizione camerale del 10.11.2004) è anteriore al 2.3.2006, data di entrata in vigore delle modifiche normative richiamate.

Il d. lgs. n. 40/2006 prevede, all'art. 27, una norma transitoria che non lascia adito a dubbi sul fatto che il momento da prendere in considerazione al fine di individuare la disciplina applicabile sia quello della proposizione della domanda di arbitrato e non della stipula della relativa convenzione: con riferimento alle modifiche riguardanti la disciplina dell'arbitrato il comma 4 prevede, infatti, che *“Le disposizioni degli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”*. Si tratta di una disciplina coerente con la natura processuale dell'attività degli arbitri (quindi con il principio *tempus regit processum*), che avrebbe pacificamente trovato applicazione anche in mancanza di una disciplina transitoria e che, rispetto al giudizio arbitrale in oggetto, introdotto con domanda dell'8.10.2014, quindi in epoca ben successiva alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006, rende evidente l'applicabilità della disciplina attualmente vigente.

Non rilevano in senso contrario le pronunce di legittimità su cui parte attrice fonda la propria diversa ricostruzione, in quanto esse si riferiscono a una problematica diversa da quella di natura processuale che viene qui in rilievo, precisamente alla questione dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 829 comma 3 c.p.c. - che ammette l'impugnazione del lodo per



violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (impugnazione nel caso di specie non proposta) solo *“se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”* - nel caso di convenzione di arbitrato stipulata prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 40/2006.

Le sentenze gemelle delle Sezioni Unite nn. 9284, 9285 e 9341 del 9.5.2016 (i cui principi sono stati ribaditi in seguito: v. Cass., 22.5.2019, n. 13842) si sono limitate ad affermare il principio secondo cui per stabilire quale sia la *“legge”* che consente l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia occorre avere riguardo al momento della stipula della convenzione di arbitrato (le fattispecie affrontate riguardavano la compromettibilità di controversie societarie ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. n. 5/2003), mantenendo fermo, tuttavia, il principio che *“L'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella”*.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 13 del 30.1.2018), peraltro, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829 comma 3 c.p.c., come riformulato dal d. lgs n. 40/2006 e in relazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 27 comma 4 di detta legge, ha riconosciuto la natura sostanziale e non processuale di tale disposizione, come tale sottratta al principio *tempus regit processum*, non rilevando in senso contrario che all'arbitrato sia attribuita natura giurisdizionale, in quanto *“la natura processuale dell'attività degli arbitri non esclude che sia pur sempre la convenzione di arbitrato a determinare i limiti di impugnabilità dei lodi”*.

Il lodo arbitrale oggetto della presente impugnativa non è censurato per violazione di regole di diritto riguardanti il merito della controversia, ma per una questione procedurale (integrità del contraddittorio); non si pongono, quindi, problemi relativi alla individuazione della legge applicabile al merito della controversia, ma opera pacificamente il principio stabilito dall'art. 27 comma 4 del d. lgs. n. 40/2006.

4. Deve affermarsi la sussistenza di un litisconsorzio necessario della società HPL s.r.l. in liquidazione nella controversia decisa dal collegio arbitrale.

Per la risoluzione di tale questione dirimente, su cui pure vi è contrasto tra le parti, è sufficiente richiamare la condivisibile interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., 26.5.2016, n. 10936; Cass., ord., 4.7.2018, n. 17493).

La legittimazione del singolo socio della s.r.l. (nel caso di specie la HGM s.r.l. socia della HPL s.r.l. in liquidazione) a proporre azione di responsabilità nei confronti di amministratori e liquidatori, riconosciuta dall'art. 2476 c.c., deve essere ricondotta alla nozione di sostituzione



processuale di cui all'art. 81 c.p.c., per la quale nei casi previsti dalla legge è possibile agire per far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui; la società resta, infatti, titolare del credito risarcitorio conseguente all'affermazione di responsabilità degli amministratori e liquidatori.

La Suprema Corte non ha mancato di sottolineare dati univocamente indicativi del carattere sostitutivo della legittimazione del socio: la circostanza che il comma 1 dell'art. 2476 c.c. preveda la responsabilità solidale degli amministratori *“verso la società”*; l'obbligo della società, previsto dal comma 4, di rimborsare le spese del giudizio al socio che ha agito nel suo interesse; la possibilità per la società, prevista dal comma 5, di rinunciare all'azione di responsabilità promossa dai soci e, quindi, di influire direttamente sul diritto di agire di questi.

A fronte di tali dati non appare determinante, a sostegno della tesi sostenuta da parte convenuta, il mancato richiamo, nell'art. 2476 c.c., alla necessità della chiamata in causa della s.r.l., a differenza di quanto previsto dall'art. 2393-bis comma 3 c.c., a proposito della s.p.a.; la mancanza di espressa previsione legislativa del litisconsorzio necessario non impedisce di rilevarne la sussistenza sulla base dei principi generali.

5. Ciò posto, ritiene il collegio che nel caso in esame non si versi in ipotesi di pretermissione della società HPL, litisconsorte necessaria, dal giudizio arbitrale il cui lodo è stato impugnato.

Lo stesso attore espone che *“La causa arbitrale è stata promossa contro Vignola Luca in qualità di liquidatore di HPL s.r.l.”* - qualità testualmente riportata nel lodo - il che equivale a dire che la società HPL è stata convenuta nel giudizio arbitrale in persona del liquidatore, e quindi legale rappresentante, Luca Vignola.

Il problema non è, quindi, quello della pretermissione della società ma, piuttosto, quello della necessità che la società, nel giudizio di responsabilità promosso contro amministratori o liquidatori di s.r.l., sia rappresentata da un curatore speciale, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il cui comma 2 prescrive la *“nomina di un curatore speciale al rappresentato quando vi è conflitto di interessi col rappresentante”*.

Non vi è dubbio che la HPL non potesse essere rappresentata nel giudizio arbitrale dal liquidatore Luca Vignola, nei cui confronti era stata proposta azione di responsabilità.

Ma la mancata nomina di un curatore speciale si traduce in un vizio di costituzione del rapporto processuale rispetto alla società HPL che non è stato specificamente dedotto con l'impugnazione del lodo, come si è detto limitata al rilievo della pretermissione del litisconsorte necessario; tardiva, in quanto proposta solo nella memoria di replica, è la deduzione per cui *“il collegio arbitrale avrebbe dovuto non solo disporre l'integrazione del contraddittorio verso la HPL ma anche curare che a questa venisse nominato un*



curatore speciale ex art. 78 c.p.c.”.

In considerazione della natura limitata e vincolata dell'impugnativa per nullità del lodo arbitrale, sia in astratto attraverso la previsione di vizi tipici, sia in concreto attraverso la loro espressa e specifica deduzione, *“la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione, salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria”* (Cass., 2.3.2000, n. 2307).

6. Ove si ritenga che la proposizione del giudizio arbitrale nei confronti di Luca Vignola in qualità di liquidatore di HPL s.r.l. non abbia comportato la partecipazione anche della società, sia pure rappresentata da soggetto in conflitto di interessi, la sussistenza del litisconsorzio necessario di questa impone, in primo luogo, di verificare se la sua mancata partecipazione al giudizio integri uno dei casi di nullità tassativamente previsti dall'art. 829 comma 1 c.p.c.

Non sussiste l'ipotesi di cui al n. 9 (*“se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio”*), che si riferisce ai casi in cui le parti del procedimento arbitrale non siano state poste in condizione di svolgere un'adeguata attività difensiva, attraverso l'esposizione dei rispettivi assunti, l'esame delle prove e delle risultanze del processo, la presentazione di memorie e repliche e la conoscenza in tempo utile delle istanze e richieste avverse (Cass., 26.5.2015, n. 10809).

Nessuna delle violazioni indicate è stata dedotta dal Vignola.

Neppure può farsi rientrare il difetto di integrità del contraddittorio nell'ipotesi residuale prevista dall'ultima parte del n. 4 (*“se il lodo ... ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso”*).

Il giudizio arbitrale, infatti, poteva essere deciso anche senza la partecipazione della società HPL.

In ipotesi di sussistenza di litisconsorzio necessario rispetto a una parte non evocata nel giudizio arbitrale occorre in primo luogo verificare se questa fosse vincolata dalla stessa convenzione di arbitrato.

A tale questione deve darsi senza dubbio risposta positiva, essendo la clausola arbitrale contenuta nell'art. 23 dell'atto costitutivo della HPL di portata tale da comprendervi *“qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi amministratori e liquidatori”*.

Anche la società HPL era quindi obbligata a devolvere ad arbitri qualsiasi controversia riguardante i rapporti sociali, ivi compresa quella concernente la responsabilità di amministratori e liquidatori.

Le regole di procedura applicabili in caso di pluralità di parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato sono dettate dall'art. 816-*quater* c.p.c., norma introdotta dal d. lgs. n. 40/2006 e, per quanto esposto al punto



3, sicuramente applicabile alla procedura di arbitrato in oggetto.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 di tale disposizione si ricava che l'arbitrato è improcedibile se tra le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato sussista un litisconsorzio necessario e non ricorra una delle tre condizioni previste dal comma 1 affinché possa realizzarsi il *simultaneus processus*: 1) devoluzione ad un terzo della nomina degli arbitri; 2) accordo di tutte le parti per la nomina degli arbitri; 3) accordo delle parti diverse dall'attore, che ha già nominato il proprio arbitro, per la nomina di un eguale numero di arbitri, o per l'affidamento della nomina ad un terzo (v. Cass., 31.10.2018, n. 27937).

Nel caso in esame ricorre la prima delle condizioni sopra richiamate, dal momento che la convenzione di arbitrato prevista nella clausola compromissoria prevede la nomina di tutti e tre gli arbitri componenti del collegio da parte del *"Presidente della Camera di commercio della città in cui ha sede legale la società"*.

Ne deriva l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge per la declaratoria di improcedibilità dell'arbitrato e, conseguentemente, la possibilità di decidere il merito della controversia anche in difetto di integrità del contraddittorio.

7. Anche a prescindere dalle considerazioni che precedono, è fondata la deduzione di parte convenuta, relativa all'operatività della preclusione a far valere il difetto di integrità del contraddittorio, derivante dal disposto dell'art. 829 comma 2 c.p.c., nella versione attualmente vigente e applicabile all'arbitrato in oggetto (v. punto 3).

Secondo la disposizione richiamata la parte che *"non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale"* non può impugnare il lodo per tale motivo.

Costituiscono regole procedurali tutte quelle che presiedono al corretto svolgimento dell'arbitrato e, quindi, anche quelle riguardanti la corretta instaurazione del contraddittorio.

Non avendo il Vignola eccepito dinanzi al collegio arbitrale la mancata integrazione del contraddittorio rispetto alla società HPL, non può porre tale violazione a fondamento dell'impugnativa del lodo per nullità.

8. Il totale rigetto della domanda proposta comporta, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia.

È da escludere la sussistenza di elementi indicativi di una responsabilità processuale aggravata dell'attore (neppure sotto il profilo dell'abuso del processo di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c., la cui ricorrenza pure postula il



riscontro dell'elemento soggettivo: Cass., ord., 30.3.2018, n. 7901), le cui argomentazioni, pur rivelatesi infondate, sono tali da escludere mala fede o colpa da parte sua.

P.Q.M.

la Corte d'appello di Campobasso - collegio civile,
pronunciando definitivamente sulla domanda proposta da LUCA VIGNOLA, con citazione notificata il 21.3.2016, nei confronti di HGM s.r.l., così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
 - 2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese del presente giudizio, che liquida in € 10.700,00 per compensi, di cui € 2.090,00 per fase di studio, € 1.215,00 per fase introduttiva, € 3.920,00 per fase di trattazione ed € 3.475,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa;
 - 3) rigetta la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
- Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 2.10.2019.

Il consigliere estensore
Marco Giacomo Ferrucci

La presidente
Maria Grazia d'Errico

